Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 20 AGOSTO 1981:

CONCORSI OSPEDALIERI

A POSTI DI PERSONALE SANITARIO MEDICO E FARMACISTA

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 76, in Casale Monferrato: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 57, in Omegna: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « Madonna del popolo "Isotta Cappia" » di Omegna.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 36, in Susa:

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero di Avigliana.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Susa.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 40, in Ivrea: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 38, in Cuorgné:

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso l'ospedale civile di Cuorgné.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia presso l'ospedale civile di Courgnè.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 25, in Rivoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 71, in Castano Primo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario presso il presidio ospedaliero di Cuggiono.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 43 « Bassa Bresciana Centrale », in Leno: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Leno.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 38, in Gardone Val Trompia: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 37, in Breno: Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale presso l'ospedale di Edolo.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 45, in Asola: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 72, in Magenta: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « G. Fornaroli » di Magenta.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 61 « Alta Brianza milanese », in Carate Brianza: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Basilicata - Unità sanitaria locale n. 7, in Montalbano Jonico: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale di Stigliano.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 21, in Padova: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 28, in Legnago: Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia dello stabilimento di Nogara.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « FG/5 », in Manfredonia: Concorso a due posti di assistente di pediatria presso l'ospedale civile di Manfredonia.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « BA/1 », in Barletta: Concorso a tre posti di assistente della divisione di cardiologia presso l'ospedale di Barletta.

Provincia di Trento - Unità sanitaria locale « Giudicarie », in Tione: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Tione.

Provincia di Trento - Unità sanitaria locale « Vallagarina », in Rovereto: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Rovereto.

Provincia di Trento - Unità sanitaria locale « Valle di Non », in Cles: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Cles.

Istituto per l'infanzia di Trieste: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « S. Anna » di Torino: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale di Monfalcone: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile di Lanusei:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « M. Chiello » di Piazza Armerina:

Concorso ad un posto di assistente di radiologia.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Garibaldi » di Catania: Aumento del numero di alcuni posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Istituto neurologico « C. Besta » di Milano:

Concorso ad un posto di primario di neurochirurgia.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di neuroradiologia.

Ospedale civile di Niscemi: Concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

Ospedale di S. Agata Militello: Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Ospedali « Civile, M. Paternò Arezzo e G.B. Odierna » di Ragusa: Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Ospedale « Fatebenefratelli » e oftalmico di Milano: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Ospedale pediatrico « Casa del sole » « I. e M. Lanza di Trabia » di Palermo: Concorso ad un posto di assistente di radiodiagnostica e radioterapia.

Ospedale « M. Vittoria » di Torino: Concorso ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale (primario fisiatra).

Ospedale « S. Vincenzo » di Taormina: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Ospedale « S. Vito e S. Spirito » di Alcamo: Concorso ad un posto di primario di analisi cliniche.

Fondazione « Centro S. Romanello del monte Tabor » di Milano: Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia.

Ospedale « G. Giglio » di Cefalù: Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Ospedale « V. Emanuele III » di Gorizia: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile « S. Antonio abate » di Tolmezzo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Ospedale di Caserta: Concorso ad un posto di aiuto per l'attività autonoma di accettazione nell'ambito della divisione di malattie infettive.

Ospedali riuniti di Sassari: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « S. Camillo De Lellis » di Mesagne:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

Ospedale « dott. G. Giambalvo » di Menfi: Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Ordine mauriziano di Torino: Concorso ad un posto di primario di pediatria presso l'ospedale mauriziano di Lanzo.

Ospedale dei bambini « G. Di Cristina » di Palermo: Concorso a due posti di aiuto pediatra.

Ospedali riuniti per bambini di Napoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile « S. Maria della misericordia » di Sorrento: Concorso a quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Ospedale civile « S. Maria della misericordia » di Udine:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Barone P. Agliata » di Petralia Sottana: Concorso ad un posto di direttore di farmacia.

Ospedali civili riuniti di Sciacca: Concorso ad un posto di aiuto di ematologia.

Ospedale della Valle d'Aosta: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale sanatoriale di Codroipo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

Ospedale di Alghero: Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Ospedali di Bormio e Sondalo: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale ortopedico « E. Albanese » di Palermo: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Casa sollievo della sofferenza » di S. Giovanni Rotondo: Concorso ad un posto di assistente della divisione di oculistica.

Ospedale civico « SS. Trinità » di Termini Imerese: Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia per il servizio di endocrinologia ginecologica.

Ospedale civile « Pres. Antonio Segni » di Ozieri: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « V. Emanuele II » di Ancona: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « BR/6 », in San Pietro Vernotico: Avviso di rettifica.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 2, in Agordo: Avviso di rettifica.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 20 AGOSTO 1981:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 marzo 1981, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(5033)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 20 AGOSTO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1981. — **Banco di Sardegna, sezione autonoma di credito fondiario, in Sassari:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 agosto 1981; Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 29 luglio 1981. — **Banco di Sardegna, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Sassari:** Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1981. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 agosto 1981. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna, sezione autonoma opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1981. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1981. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna, sezione autonoma opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1981. — **Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 agosto 1981. — **Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1981. — **Cassa di risparmio di Gorizia:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 5 agosto 1981; obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1981. — **S.IN.E.S. - Società industria enologica sicula per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1981. — **Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona:** Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 3 agosto 1981. — **Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona:** Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 3 agosto 1981 e rimborsabili dal 1° novembre 1981. — **Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona:** Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 3 agosto 1981 e rimborsabili dal 1° ottobre 1981. — **Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 agosto 1981. — **Istituto italiano di credito fondiario, sezione opere pubbliche, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1981. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1981. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 agosto 1981. — **Lanificio di Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1981. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate i giorni 4 e 5 agosto 1981. — **Cementeria di Monselice, società per azioni, in Bergamo:** Estrazione di obbligazioni. — **Banco di Napoli, direzione generale:** Obbligazioni sorteggiate il 7 agosto 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 7 agosto 1981. — **Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1981. — **Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate l'11 agosto 1981.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Banco di Sicilia, sezione di credito agrario e peschereccio, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1981. — **Banco di Sicilia, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo:** Obbligazioni serie « Ordinaria » sorteggiate il 3 agosto 1981. — **Banco di Sicilia, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo:** Obbligazioni serie « Ventennale » sorteggiate il 3 agosto 1981. — **Banco di Sicilia, sezione di credito industriale, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1981. — **Banco di Sicilia, sezione di credito fondiario, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1981. — **Banco di Sicilia, sezione di credito fondiario, in Palermo:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 agosto 1981.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **481**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 29, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di un seminario sull'America latina presso le facoltà di giurisprudenza e di magistero.

Art. 30. — Il seminario di studi latino-americani, costituito ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, raggruppa e coordina, secondo criteri di interdisciplinarietà, gli insegnamenti relativi alla ricerca scientifica sulla realtà dell'America latina.

Art. 31. — Al seminario appartengono i professori di storia americana della facoltà di giurisprudenza, e di letteratura ispano-americana della facoltà di magistero. Al seminario appartengono inoltre i professori dell'Università di Sassari la cui attività didattica o di ricerca scientifica, in tutto o in parte, abbia regolarmente per oggetto la realtà latino-americana; essi vengono nominati dal rettore su parere degli appartenenti al seminario.

I professori appartenenti al seminario eleggono un direttore che dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Art. 32. — Possono essere ammessi al seminario studenti dell'Università degli studi di Sassari ed altri studiosi, secondo le norme contenute nel regolamento interno.

Art. 33. — A coloro che abbiano frequentato il seminario per almeno un anno viene rilasciato un certificato degli studi compiuti, sottoscritto dal direttore e firmato dal rettore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 307

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 22 luglio 1981.

Determinazione del prezzo massimo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari per l'anno scolastico 1981-82.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503;

Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1980 e 3 novembre 1980 con i quali è stato stabilito per l'anno scolastico 1980-81 il prezzo massimo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione agli accertamenti svolti, di modificare, per l'anno scolastico 1981-82, i prezzi di cui ai citati decreti interministeriali;

Visto il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge n. 891 del 22 dicembre 1980;

Decreta:

Art. 1.

E' stabilito per l'anno scolastico 1981-82 il prezzo massimo dei libri di testo per le scuole elementari nella misura complessiva (IVA compresa) di L. 8.025 per i testi del I ciclo e di L. 30.080 per i testi del II ciclo.

Il prezzo di ciascun volume, in relazione alle caratteristiche, è stabilito come segue:

Classe	Letture	Sussidiari
1ª	4.280	—
2ª	3.745	—
3ª	3.745	5.265
4ª	3.745	6.140
5ª	4.470	6.715

Art. 2.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione e delle amministrazioni comunali viene praticato dai librai lo sconto dello 0,25% sui prezzi di copertina.

Roma, addì 22 luglio 1981

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

(4994)

DECRETO 29 luglio 1981.

Determinazione dei criteri per il passaggio dei posti di ruolo del personale non docente e dei rispettivi titolari dalla prima alla seconda Università di Roma.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122;

Visto l'art. 5 della stessa legge che demanda al Ministero della pubblica istruzione, sentiti il consiglio di amministrazione della prima università di Roma ed il comitato tecnico amministrativo della seconda Università di Roma, la determinazione dei criteri per il passaggio di posti di ruolo del personale non docente e dei rispettivi titolari, con il loro consenso, dalla prima alla seconda Università di Roma;

Valutato il piano di fattibilità predisposto dalla seconda università di Roma e considerata, quindi la potenziale capacità di ingresso degli studenti in relazione alle strutture effettivamente realizzabili nella prima fase di strutturazione dell'Università medesima;

Vedute le deliberazioni del consiglio di amministrazione della prima Università e del comitato tecnico amministrativo della seconda Università di Roma;

Considerata la consistenza della pianta organica del personale non docente di cui alla tabella *B* allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 122;

Considerato che sono già state soddisfatte le esigenze di personale non docente di ruolo per i servizi generali della seconda Università di Roma e che quindi i passaggi di personale non docente devono essere volti ad assicurare il necessario supporto per il funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca del suddetto Ateneo;

Considerato che, tra le altre, sono state soddisfatte esigenze per i servizi generali con sette ausiliari bidelli, con due operai di 1ª categoria, sei operai di 2ª categoria e quindici operai di 3ª categoria e che risultano quindi possibili ventotto passaggi di ausiliari-bidelli, tre passaggi di operai di 1ª categoria, quattordici passaggi di operai di seconda categoria e trenta passaggi di operai di 3ª categoria per il funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca del suddetto Ateneo;

Decreta:

I passaggi di personale non docente di ruolo dalla prima alla seconda Università di Roma avverranno, previo consenso degli interessati, secondo i seguenti criteri indicati in ordine prioritario:

a) è consentito il passaggio di personale non docente (tecnico laureato, coadiutore, esecutivo, ausiliario ed operaio) in servizio presso gli istituti della prima università di Roma cui afferiscono e continueranno ad afferire a seguito di comando i professori di ruolo (prima fascia) che hanno chiesto ed ottenuto il passaggio alla seconda Università di Roma;

b) il numero di passaggi di personale tecnico (tecnico laureato, coadiutore, esecutivo) non potrà superare il limite di cui alla tabella *B* della pianta organica allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 122, mentre per il personale ausiliario ed operaio non potrà essere superiore a quello indicato nelle premesse del presente decreto;

c) qualora il numero delle domande sia superiore al numero di passaggi consentiti sarà data precedenza ai passaggi di personale in servizio presso gli istituti cui afferiscono insegnamenti fondamentali per i quali i relativi docenti abbiano ottenuto il passaggio; nel caso in cui le domande di passaggio riferite a personale in servizio presso istituti con insegnamenti fondamentali sia superiore al numero di passaggi consentiti il predetto numero di passaggi sarà proporzionalmente ridotto; qualora le richieste di tali passaggi siano numericamente superiori ai posti disponibili si applicano i criteri di cui al successivo punto *e*);

d) per ogni istituto i passaggi sono consentiti entro i limiti del coefficiente numerico che si determina sulla base del rapporto tra il numero complessivo, riferito alle singole qualifiche, del personale non docente di ruolo assegnato all'istituto medesimo ed il numero dei professori di ruolo (prima fascia) e professori incaricati, tenuto conto del numero dei professori di ruolo (prima fascia) che otterranno il passaggio.

In caso di frazione di coefficiente numerico l'arrotondamento avviene per difetto;

e) nell'ambito dei passaggi di personale dei singoli istituti, consentiti e determinati con le modalità di cui alla lettera *d*), qualora il numero delle domande di passaggio sia superiore al numero dei posti previsti, è data precedenza al personale con maggiore anzianità di servizio di ruolo presso la prima Università di Roma; a parità di anzianità di servizio presso la prima Università prevale l'anzianità di immissione in ruolo; a parità delle innanzi indicate anzianità prevale l'età.

Gli interessati dovranno presentare domanda di passaggio alla seconda Università di Roma entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della domanda, nello stesso termine perentorio di giorni 30, dovrà essere presentata, a cura degli interessati, direttamente alla prima Università di Roma che, entro i successivi 15 giorni dalla predetta scadenza dei termini, provvederà a far pervenire alla seconda Università ogni opportuno elemento atto ad individuare eventuali precedenze nei passaggi in conformità ai criteri dettati dal presente decreto.

I passaggi avranno decorrenza dalla data di attivazione dei corsi di laurea presso la seconda Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 385

(4980)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° agosto 1981.

Istituzione di un nuovo premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visti gli articoli 42 e 39, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente la determinazione di premi speciali unitari per determinate categorie di assicurati, in relazione all'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1976;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 15 giugno 1981, concernente la determinazione del premio speciale unitario per l'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 15 giugno 1981, nel testo annesso al presente decreto, concernente la determinazione del premio speciale unitario per l'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 1° agosto 1981

Il Ministro: DI GIESI

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 15 *giugno* 1981

(Omissis).

Assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

(Omissis).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione della Direzione generale in data 13 marzo 1981 concernente l'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

Visto il disposto dell'art. 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124;

Vista la deliberazione consiliare n. 328 del 22 dicembre 1980, con la quale, a decorrere dall'1 gennaio 1981, è stato fissato in L. 6.120 pro-capite, per mese o frazione di mese, il premio speciale unitario per l'assicurazione delle predette persone con riferimento alla retribuzione minima giornaliera di L. 6.000, allora in vigore, ed è stato stabilito che per retribuzione giornaliera superiore il premio sarà proporzionalmente aumentato;

Vista la lettera in data 12 gennaio 1981, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha restituito la predetta deliberazione perché venga modificata in relazione alla intervenuta modifica, dall'1 gennaio 1981, della retribuzione minima giornaliera prevista per la categoria ed in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale contrario alla emanazione di decreti ministeriali di approvazione con efficacia retroattiva di nuove e maggiori misure di premio;

Considerato che, per effetto del combinato disposto dell'articolo 18, secondo comma del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e del decreto ministeriale 10 dicembre 1980, la retribuzione minima giornaliera per la categoria in oggetto risulta, a decorrere dall'1 gennaio 1981, pari a L. 7.030 e che applicando il principio dell'adeguamento proporzionale del premio alla retribuzione, il premio adeguato risulta pari a L. 7.170;

Considerato altresì che, in linea con l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal citato Ministero, occorre stabilire una decorrenza non retroattiva dei premi in parola;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici nella seduta del 4 giugno 1981;

Sentito il direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione della presente delibera, la misura del premio speciale unitario per l'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è stabilita in L. 7.170 a persona, per mese o frazione di mese.

Tale misura è rapportata al limite minimo di retribuzione giornaliera di L. 7.030, calcolata con riferimento al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33 ed al decreto ministeriale 10 dicembre 1980; per retribuzione giornaliera superiore il premio sarà proporzionalmente aumentato.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto di approvazione ai sensi dell'art. 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(Omissis).

Il presidente: ORLANDI

Il segretario: ALKER

(4992)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 marzo 1981.

Proroga al 31 dicembre 1981 della validità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1964, sulla assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto del 19 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1980, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1980 le disposizioni contenute nel proprio decreto dell'11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa, di cui all'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti ai fini del conseguimento degli indennizzi e dei contributi erogabili in unica soluzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89;

Ritenuto che, perdurando le condizioni per le quali sono state prorogate le disposizioni di cui sopra, si rende opportuno continuare ad assicurare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al proprio decreto 11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, e che intendono prestare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti, debbono darne comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Sulle somme che verranno pagate fino al 31 dicembre 1981 ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, sarà operata una detrazione nella misura dello 0,20 per cento.

In relazione alle detrazioni operate in base al precedente comma, alla fine di ogni trimestre potranno essere corrisposti agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2 acconti contenuti nel limite dello 0,20 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1981
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 54

(4969)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 5 agosto 1981.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Uta.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 luglio 1977, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Uta (Cagliari);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Uta;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè si presenta come un quadro naturale di grande rilievo paesaggistico che si inserisce con tutta la sua suggestività nel più ampio quadro ambientale e naturale del Sulcis sud-orientale del quale fa parte e con il quale forma una veduta d'insieme inscindibile. Importante è l'emergenza del Monte Arcosu (m 348) al confine fra Uta e Siliqua e del Monte Lattias al confine tra Uta, Siliqua e Assemini. Lungo la linea ideale che congiunge S. Lucia a Monte Arcosu, incontriamo tutte le associazioni tipiche vegetali del paesaggio dell'Olivo, del Carrubo e del Leccio. Lungo questi immensi boschi si incontrano aspetti degradati della vegetazione originaria, Cisto, Lentisco, e, nelle parti rocciose, Calicothome Villosa, dovuti ai tagli ed ai ripetuti incendi verificatisi nel tempo. Interessantissimi sono gli enormi popolamenti di Carrubo nella zona di S. Lucia che sono praticamente i più grossi in Sardegna, e i canali di Guttureddu e Gutturu Mannu che sono per la maggior parte ricoperti di Oleandri, Salici Neri e Ontani, in particolare le sponde del canale di Guttureddu sono interessate per ben km 7 da esemplari di Carrubo e ancora la Valle di Is Froccidus è coperta in parte da esemplari di Lecceto. Ma comunque in tutta la zona, la vegetazione è molto varia e si presenta in diversi stadi: zona di macchia mediterranea, con foltissimi cespugli di Erica a volte anche di notevole altezza, Corbezzolo (cibo preferito dai cinghiali), Lentisco e numerosi esemplari di Leccio a cespuglio. In questa fittissima macchia, a volte impenetrabile, trovano riparo numerosi cinghiali, volpi, gatti selvatici sardi, colombacci e, nel periodo invernale, beccacce. Questi im-

mensi boschi offrono una vista incomparabile, quanto ad ampiezza e suggestività, all'occhio dell'osservatore e quindi meritano di essere tutelati da ogni contaminazione;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Uta (Cagliari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

in prossimità della chiesa S. Lucia, dall'incrocio tra la strada provinciale Capoterra-Pantaleo e la strada che porta a Villa Nicodemo, si segue in direzione nord-ovest la strada poderale che passa da Sa Guardiedda sino all'incrocio col canale de S'Utturu Narboni, si prosegue risalendolo fino all'incrocio con la quota 200, indi, percorrendo la quota sino ad incrociare il Rio De Acqua Durci, si risale il Rio sino alla quota 300, proseguendo sulla quota 300 sino al confine comunale con Siliqua in prossimità del monte Nicola Saba. Si segue quindi tale confine in direzione sud sino all'incrocio col confine del comune di Assemini e si prosegue lungo quest'ultimo, prima in direzione est e quindi sino all'incrocio stradale, in prossimità della chiesa di S. Lucia, della strada provinciale Capoterra-Pantaleo con la strada che porta a Villa Nicodemo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Uta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 5 agosto 1981

Il Ministro: SCOTTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 6 luglio 1977

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno sei del mese di luglio, alle ore 17, in seguito ad invito diramato dall'architetto Francesca Pulvirenti Segni, in qualità di presidente della commissione, con note numeri 2677, 2678, 2679 e 2680 del 25 giugno 1977, si è riunita, presso la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari, in via Caprera n. 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) CAPOTERRA - rettifica del vincolo;

(*Omissis*).

Si passa quindi al secondo punto dell'ordine del giorno: complesso orografico del Sulcis sud-orientale (comprendente i comuni di Capoterra, Uta, Siliqua, Nuxis, Santadi, Pula, Villa San Pietro, Sarroch).

(*Omissis*).

COMUNE DI UTA.

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente linea: in prossimità della chiesa S. Lucia, dall'incrocio tra la strada provinciale Capoterra-Pantaleo e la strada che porta a Villa Nicodemo, si segue in direzione nord-ovest la strada poderale che passa da Sa Guardiedda sino all'incrocio col canale de S'Utturu Narboni, si prosegue risalendolo fino all'incrocio con la quota 200, indi, percorrendo la quota 200 sino ad incrociare il Rio De Acqua Durci, si risale il Rio sino alla quota 300, proseguendo sulla quota 300 sino al confine comunale con Siliqua in prossimità del monte Nicola Saba. Si segue quindi tale confine in direzione sud sino all'incrocio col confine del comune di Assemini e si prosegue lungo quest'ultimo, prima in direzione est e quindi sino all'incrocio stradale, in prossimità della chiesa di S. Lucia, della strada provinciale Capoterra-Pantaleo con la strada che porta a Villa Nicodemo.

La predetta zona, che è chiaramente rappresentata con contorno verde sulla planimetria allegata al presente verbale, ha notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge del 29 giugno 1939, n. 1497, per le sue caratteristiche orografiche e floristiche. Importante è l'emergenza di monte Arcosu (m 948 s.l.m.) al confine tra Uta e Siliqua e di monte Lattias (m 1086 s.l.m.), al confine tra Uta, Siliqua e Assemini. Percorrendo la linea ideale che congiunge S. Lucia (m 56 s.l.m.) a monte Arcosu, si possono incontrare tutte le associazioni vegetali tipiche del paesaggio dell'olivo e carrubo e quello del leccio. Nelle zone direttamente interessate da ripetuti tagli si possono incontrare tutti gli aspetti della macchia mediterranea legati ai suddetti paesaggi. In località S. Lucia si trovano i più grossi popolamenti di carrubo esistenti in Sardegna. Le parti più alte dei monti sono utilizzate a pascolo. I canali di Guttureddu e Gutturu Mannu (confine tra Assemini e Uta) sono per la maggior parte coperti da oleandri, salici neri e ontani. Le sponde del canale di Guttureddu presentano, per circa 7 km esemplari di carrubo. La valle del Rio di Is Froccidus è coperta in parte da leccete a tratti matura.

Tutto ciò fa sì che il territorio in oggetto costituisce un quadro d'insieme di considerevole armonia e pregio estetico, certamente meritevole di tutela.

(*Omissis*).

(4930)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 gennaio 1981, n. **482**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 482. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in L. 500.000, disposto dalla sig.ra Annalena Bolchini ved. De Grandi con testamento olografo 22 gennaio 1967, pubblicato in data 24 aprile 1975, n. 51595/1185 di repertorio, a rogito dott. Bruno Volpe, notaio in Varese, registrato a Luino (Varese), in data 9 maggio 1975, a favore del comitato C.R.I. di Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1981
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 141

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Germignaga

Con decreto 30 maggio 1981, n. 639, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Margorabbia, in comune di Germignaga (Varese) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappale 2739, della superficie di are 1.40 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato l'8 ottobre 1980, in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Varese, stralcio planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

(4867)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Dovadola

Con decreto 30 maggio 1981, n. 611, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno emerso dal fiume Montone, segnato nel catasto del comune di Dovadola (Forlì) al foglio n. 16, mappale 433, della superficie di mq 404, ed indicato nello estratto di mappa rilasciato il 25 maggio 1980, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

(4868)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Jesolo

Con decreto 30 maggio 1981, n. 43, del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno segnati nel catasto del comune di Jesolo (Venezia) al foglio n. 68, mappali 38 (mq 890) e 151 (mq 10) della superficie complessiva di mq 900, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 12 settembre 1980, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Venezia, con allegata nota 27 giugno 1980, n. 4214/1174, dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

(4869)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fonte

Con decreto 30 maggio 1981, n. 638, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto demaniale derivante da alveo abbandonato dal canale Musonello, in comune di Fonte (Treviso) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. XI, mappale n. 306, della superficie di Ha 0.03.55 ed indicato nella planimetria rilasciata in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(4870)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla società « Sifid - Società per investimenti fiduciari S.p.a. », in Palermo, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 26 giugno 1981, ha revocato l'autorizzazione concessa alla società « Sifid - Società per investimenti fiduciari S.p.a. », in Palermo, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(5010)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.p.a. Industrie tipografiche editoriali, in Trento.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1981 il pagamento del carico tributario ammontante complessivamente a L. 149.338.000, dovuto dalla S.p.a. Industrie tipografiche editoriali, in Trento, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Trento è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4946)

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli straordinari dovute dalla S.p.a. « Finanziaria immobiliare partenopea », in Napoli, quale assuntrice del fallimento della ditta Pietro Cassese.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1981 il pagamento del carico tributario ammontante complessivamente a L. 390.430.934, dovuto dalla S.p.a. « Finanziaria immobiliare partenopea », in Napoli, quale assuntrice del fallimento della ditta Pietro Cassese, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4947)

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.p.a. Editrice trentina - Giornale « L'Adige », in Trento.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1981 il pagamento del carico tributario ammontante complessivamente a L. 90.758.000, dovuto dalla S.p.a. Editrice trentina - Giornale « L'Adige », in Trento, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Trento è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4948)

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.p.a. « I.S.A.M. - Istituto sperimentale auto e motori », in Anagni.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 il pagamento del carico tributario ammontante complessivamente a L. 63.913.685, dovuto dalla S.p.a. « I.S.A.M. - Istituto sperimentale auto e motori », in Anagni (Frosinone), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Frosinone è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4949)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 14 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1252,05	1252,05	1252,15	1252,05	1252 —	1256,50	1251,95	1252,05	1252,05	1252,05
Dollaro canadese	1016,30	1016,30	1016 —	1016,30	1012,50	1013,50	1015,50	1016,30	1016,30	1016,30
Marco germanico	497,83	497,83	497,90	497,83	496,[illegible]1	497 —	497,90	497,83	497,83	497,85
Fiorino olandese	448,90	448,90	448,95	448,90	447,79	447,50	448,16	448,90	448,90	448,90
Franco belga	30,395	30,395	30,34	30,395	30,33	30,40	30,33	30,395	30,395	30,40
Franco francese	207,50	207,50	207,80	207,50	207,25	207,50	208,40	207,50	207,50	207,50
Lira sterlina	2260 —	2260 —	2263,50	2260 —	2253,26	2260 —	2259,50	2260 —	2260 —	2260 —
Lira irlandese	1807,50	1807,50	1809 —	1807,50	1808,35	—	1800 —	1807,50	1807,50	—
Corona danese	158,11	158,11	157,20	158,11	157,78	157,90	158,20	158,11	158,11	158,10
Corona norvegese	201,25	201,25	200,80	201,25	249 —	201,15	200,40	201,25	201,25	201,25
Corona svedese	235,30	235,30	234 —	235,30	234,41	234,55	234,78	235,30	235,30	235,30
Franco svizzero	577,52	577,52	578,25	577,52	577,24	577,50	577,30	577,52	577,52	577,50
Scellino austriaco	70,94	70,94	70,70	70,94	70,65	70,80	71,60	70,94	70,94	70,95
Escudo portoghese	18,20	18,20	18,67	18,20	18,64	18 —	18,25	18,20	18,20	18,20
Peseta spagnola	12,39	12,39	12,35	12,39	12,37	12,40	12,365	12,39	12,39	12,40
Yen giapponese	5,357	5,357	5,40	5,357	5,38	5,40	5,427	5,357	5,357	5,40

Media dei titoli del 14 agosto 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,950
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,075
» 5,50 % » » 1968-83	83,850
» 5,50 % » » 1969-84	80,250
» 6 % » » 1970-85	76,725
» 6 % » » 1971-86	70,375
» 6 % » » 1972-87	70,900
» 9 % » » 1975-90	70,250
» 9 % » » 1976-91	72,350
» 10 % » » 1977-92	77,650
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,775
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,550
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,475
» » » » 1-12-1979/81	99,300
» » » » 1- 1-1980/82	99,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,600
» » » » 1- 5-1979/82	98,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82	97,850
» » » » 1- 6-1980/82	97,725
» » » » 1- 7-1979/82	98,175
» » » » 1- 7-1980/82	98,625
» » » » 1- 8-1980/82	98,625
» » » » 1-10-1979/82	97,675
» » » » 1-10-1980/82	97,825
» » » » 1-12-1980/82	98,525
» » » » 1- 1-1980/83	98,975
» » » » 1-10-1980/83	99,150
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,200
» » » 12 % 1- 4-1982	95,325
» » » 15 % 1- 1-1983	94,950
» » » 12 % 1-10-1983	86,100
» » » 12 % 1- 1-1984	84,825
» » » 12 % 1- 4-1984	84,300
» » » 12 % 1-10-1984	83,575
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 agosto 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1252 —
Dollaro canadese	1015,90
Marco germanico	497,865
Fiorino olandese	448,53
Franco belga	30,362
Franco francese	207,97
Lira sterlina	2259,75
Lira irlandese	1803,75
Corona danese	158,155
Corona norvegese	200,825
Corona svedese	235,04
Franco svizzero	577,41
Scellino austriaco	71,27
Escudo portoghese	18,225
Peseta spagnola	12,377
Yen giapponese	5,417

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 17 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1258,05	1258,05	1258,10	1258,05	1258 —	1232,50	1257,95	1258,05	1258,05	1258,05
Dollaro canadese	1025,65	1025,65	1026 —	1025,65	1025,27	1010 —	1024,50	1025,65	1025,65	1025,65
Marco germanico .	497,42	497,42	497,78	497,42	497,56	498,75	497,25	497,42	497,42	497,40
Fiorino olandese .	448,40	448,40	448,70	448,40	448,24	440 —	448,15	448,40	448,40	448,40
Franco belga .	30,428	30,428	30,38	30,428	30,39	26,50	30,4260	30,428	30,428	30,40
Franco francese . .	208,38	208,38	208,15	208,38	208,22	208,30	208,40	208,38	208,38	208,40
Lira sterlina . . .	2272,10	2272,10	2270 —	2272,10	2271,94	2263,50	2271,50	2272,10	2272,10	2272,10
Lira irlandese	1811 —	1811 —	1813 —	1811 —	1816,55	—	1815 —	1811 —	1811 —	—
Corona danese . . .	158,28	158,28	158,25	158,28	158,12	156 —	158,24	158,28	158,28	158,30
Corona norvegese . .	201,70	201,70	201,70	201,70	201,60	197 —	201,60	201,70	201,70	201,70
Corona svedese .	235,70	235,70	235,50	235,70	235,58	229 —	235,65	235,70	235,70	235,70
Franco svizzero .	575,60	575,60	576 —	575,60	575,34	572,75	575,45	575,60	575,60	575,60
Scellino austriaco .	70,977	70,977	70,90	70,977	70,91	69,60	71,05	70,977	70,977	71 —
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,69	18,70	18,72	17 —	18,25	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	12,404	12,404	12,40	12,404	12,39	12,30	12,4050	12,404	12,404	12,40
Yen giapponese .	5,406	5,406	5,42	5,406	5,400	5,10	5,4140	5,406	5,406	5,40

Media dei titoli del 17 agosto 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	89,525
» 5,50 % » » 1968-83 .	83,900
» 5,50 % » » 1969-84 .	79,950
» 6 % » » 1970-85 .	76,875
» 6 % » » 1971-86 .	70,300
» 6 % » » 1972-87 .	70,975
» 9 % » » 1975-90 .	70,800
» 9 % » » 1976-91 .	72,650
» 10 % » » 1977-92 . .	77,975
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	69,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-10-1979/81 .	99,450
» » » » 1-12-1979/81 .	99,300
» » » » 1- 1-1980/82 .	99,275
» » » » 1- 3-1980/82 . . .	98,425
» » » » 1- 5-1979/82 .	98,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82 .	97,850
» » » » 1- 6-1980/82 .	97,800
» » » » 1- 7-1979/82 .	98,100
» » » » 1- 7-1980/82 .	98,500
» » » » 1- 8-1980/82 .	98,375
» » » » 1-10-1979/82 .	97,325
» » » » 1-10-1980/82 .	97,975
» » » » 1-12-1980/82 .	98,375
» » » » 1- 1-1980/83 .	98,775
» » » » 1-10-1980/83 .	99,075
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,725
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,100
» » » 12 % 1- 4-1982	95,350
» » » 15 % 1- 1-1983	95,075
» » » 12 % 1-10-1983	86,300
» » » 12 % 1- 1-1984	84,825
» » » 12 % 1- 4-1984	84,325
» » » 12 % 1-10-1984	83,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 agosto 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1258 —
Dollaro canadese	1025,075
Marco germanico	497,335
Fiorino olandese	448,275
Franco belga	30,427
Franco francese	208,39
Lira sterlina	2271,80
Lira irlandese	1813 —
Corona danese	158,26
Corona norvegese	201,65
Corona svedese	235,675
Franco svizzero	575,525
Scellino austriaco	71,013
Escudo portoghese	18,475
Peseta spagnola	12,404
Yen giapponese	5,41

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di archivista-dattilografo del ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di archivista-dattilografo, in prova, del ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, piazza Apollodoro, 1;

titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo e indirizzate all'I.N.P.G.I. - Direzione generale - Servizio del personale, piazza Apollodoro, 1 - 00196 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio del personale dell'ente, dalle ore 8,30 alle ore 11,30 dei giorni non festivi.

(4901)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi pubblici regionali a posti di operaio specializzato, qualificato e comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 31 luglio 1981, 7ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5425, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1981, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 59, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale a dieci posti di operaio specializzato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 31 luglio 1981, 7ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5423, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1981, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 58, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio specializzato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Lucania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 31 luglio 1981, 7ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5421, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1981, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 284, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a tre posti di operaio specializzato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 31 luglio 1981, 7ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 marzo 1981, n. 2904, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1981, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 247, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a quindici posti di operaio qualificato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 31 luglio 1981, 7ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 aprile 1981, n. 2291, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1981, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 302, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a trenta posti di operaio comune dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 31 luglio 1981, 7ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 marzo 1981, n. 1359, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1981, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 173, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti di operaio comune dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 31 luglio 1981, 7ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 marzo 1981, n. 1389, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1981, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 281, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a cinquanta posti di operaio comune dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 31 luglio 1981, 7ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 febbraio 1981, n. 1092, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1981, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 301, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a venticinque posti di operaio comune dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per l'Umbria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 31 luglio 1981, 7ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5422, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1981, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 368, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio specializzato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 31 luglio 1981, 7ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 febbraio 1981, n. 865, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1981, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 375, relativo all'approvazione della

graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio specializzato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 31 luglio 1981, 7ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5420, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1981, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 306, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio specializzato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Veneto.

(5012)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avvisi di rettifica

L'art. 8 del decreto rettorale 16 gennaio 1979 relativo al concorso pubblico, per titoli, a cinque posti di bidello presso la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori presso l'Università di Trieste, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 giugno 1979 è stato modificato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(4986)

L'art. 8 del decreto rettorale 26 febbraio 1979 relativo al concorso pubblico, per titoli, a dodici posti di bidello presso l'Università degli studi di Trieste, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 29 novembre 1979, è stato modificato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(4987)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Farro Luigi nato a Bacoli l'11 aprile 1940	punti	98	su 100
Sanguinetti Claudio Maria nato a Montefano il 29 luglio 1944	»	98	»
Dolcetti Alessandro nato a Ferrara il 20 giugno 1940	»	95	»
Bruna Severino nato a Nole Canavese il 28 settembre 1943	punti	91	su 100
Calsini Paolo nato a Radicofani il 14 agosto 1940	»	90	»
Cremonini Carlo nato a Bologna il 3 febbraio 1942	»	90	»
Da Porto Roberto nato a Lucca il 25 agosto 1942	»	90	»
Di Rosa Teresa nata a Naro il 1° gennaio 1946	»	90	»
Gandola Luciano nato a Crema il 28 febbraio 1943	»	90	»
Pasquadibisceglie Antonio nato a Trani il 25 novembre 1943	»	90	»
Priolo Umberto nato a Reggio Calabria il 30 marzo 1944	»	90	»
Sacco Ennio nato a Palermo il 25 novembre 1944	»	90	»
Cortese Angela Stefania nata a S. Angelo dei Lombardi il 3 agosto 1945	»	85	»
De Angelis Giuseppe nato a Mogadiscio il 4 giugno 1939	»	85	»
Falcone Franco nato a Bologna il 28 settembre 1943	»	85	»
Martino Claudio nato a Palermo il 13 maggio 1944	»	85	»
Patruno Pasquale nato a Spinazzola il 23 marzo 1929	»	85	»
Porzio Alfredo nato a Napoli il 25 febbraio 1941	»	85	»
Vezzoli Francesco nato a Milano il 28 novembre 1941	»	85	»
Villaruel Carlo nato ad Udine il 27 marzo 1933	»	85	»
Boccieri Maria Giovanna nata ad Iseo l'8 agosto 1944	»	84	»
Brignani Fabrizio nato a Lugo il 26 agosto 1942	»	80	»
Brunetta Franco nato a Varese il 12 novembre 1938	»	80	»
Di Pisa Giovanni nato a Misilmeri il 19 febbraio 1944	»	80	»
Donato Giovanni nato a Collesano il 18 ottobre 1935	»	80	»
Guerrini Giovanni nato a Firenze il 17 luglio 1942	»	80	»
Marchesani Francolino nato a Castiglione d'Adda il 9 novembre 1944	»	80	»
Palumbo Umberto nato a Portici il 20 agosto 1938	»	80	»
Simonetti Margherita nata a Corinaldo il 21 gennaio 1944	»	80	»
Azzalini Mauro nato a Vittorio Veneto il 16 ottobre 1943	»	75	»
Bazzicalupo Giampaolo nato a Roma il 3 aprile 1945	»	75	»
Cavaliere Sergio nato a Roma il 12 maggio 1941	»	75	»
Ciotti Riccardo nato a Torino il 3 gennaio 1933	»	75	»
Coco Lucia nata a Castelbuono il 12 ottobre 1928	»	75	»
Cuniolo Arnaldo nato a Mogadiscio il 1° dicembre 1931	»	75	»
Giua Enrico nato a Cagliari il 14 agosto 1945	»	75	»
Roccamo Bartolomeo nato a Melito Porto Salvo il 16 dicembre 1937	»	75	»
Tessarolo Giuseppe nato ad Enego l'8 febbraio 1945	»	75	»
Vaccaro Giuseppe nato a S. Biagio Platani il 10 settembre 1925	»	75	»

Zuffa Angelo nato a Bologna l'8 agosto 1927 . . . . punti 75 su 100
Alagona Sebastiano nato a Siracusa il 14 novembre 1931 . . » 74 »
Ieni Giuseppe nato a Palermo il 25 novembre 1939 . . » 73 »
De Risi Francesco nato a Caracas il 13 gennaio 1929 . . » 72 »
Grigoletto Silvio nato a S. Donà di Piave il 10 marzo 1940 . » 72 »
Mancini Vittorio nato a Bologna il 19 giugno 1927 . . » 72 »
Sciotto Vincenza nata a Milazzo il 10 settembre 1938 . . . . » 72 »
Agati Gesualdo nato a Montebello Jonico il 21 settembre 1942 . . » 70 »
Bernacchi Giovanni nato a Castellammare di Stabia il 21 febbraio 1937 . . . . punti 70 su 100
Cirianni Caterina nata a Curinga il 28 luglio 1930 . . . . » 70 »
Longo Maria Stella nata a Genova Pegli il 21 ottobre 1936 . . . . » 70 »
Romano Carlo nato a Nocera Inf. il 2 febbraio 1944 . . . . » 70 »
Santarella Michele nato a Candiana il 19 giugno 1939 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(4595)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1981, n. 13.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 6 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Stato di previsione dell'entrata

Il totale generale delle entrate della regione Piemonte per l'esercizio finanziario 1981 è approvato in L. 2.722.618.000.000 in termini di competenza e in L. 2.875.089.000.000 in termini di cassa.

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento nella cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1981.

Art. 2.
Stato di previsione della spesa

Il totale generale delle spese della regione Piemonte, per l'esercizio finanziario 1981 è approvato in L. 2.722.618.000.000 in termini di competenza ed in L. 2.875.089.000.000 in termini di cassa.

E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981.

E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno 1981, in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 12.

Art. 3.
Quadro generale riassuntivo

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1981 con gli allegati prospetti 1 e 2 di cui all'art. 31, secondo e terzo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12.

Art. 4.
Bilancio pluriennale

E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1981-83, allegato alla presente legge.

Art. 5.
Riclassificazione della spesa

Sono approvati, ai sensi dell'art. 30, penultimo ed ultimo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.
Spese obbligatorie e d'ordine

Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.
Variazioni di bilancio

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, ai sensi dell'art. 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e su conforme deliberazione della giunta regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.

Art. 8.
Garanzie prestate dalla Regione

E' approvato ai sensi dell'art. 49, terzo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 9.
Pagamenti mediante aperture di credito

E' approvato, ai sensi dell'art. 61, primo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si può provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati della Regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 10.
Fondi globali

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 39 e 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981:

a) del cap. 12500 denominato: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali » (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);

b) del cap. 12600 denominato: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo » (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).

Art. 11.

Fondo di riserva di cassa

Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 38 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1981, sui singoli capitoli di spesa, è determinato in L. 41.529.016.382 ed è iscritto al cap. 12900.

Art. 12.

Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo

Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1981 è autorizzata, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, la contrazione di mutui per un importo complessivo di 169.070 milioni.

I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 17,50 % annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 35 anni.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.

Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, previsti in L. 15.436.000.000 per l'anno 1981 e in L. 31.133.000.000 per l'anno finanziario 1982 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvede per l'anno finanziario 1981, con le disponibilità iscritte in corrispondenza dei capitoli 13050 e 13060 del bilancio per l'anno finanziario 1981, nella rispettiva misura di L. 15.172.000.000 e L. 264.500.000 e, per gli anni finanziari 1982 e successivi, con le somme che sono iscritte, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce « Oneri non ripartibili » del bilancio pluriennale 1981-83.

Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno 1981 sono quelle iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, ai capitoli 1000 - 1020 - 1060 - 1680 - 1790 - 2690 (nella quota di L. 1.553.265.600) - 2775 - 2815 - 2880 - 2975 - 3085 - 3170 - 3320 - 3350 - 3395 - 3410 - 3460 - 3480 (nella quota di L. 764.544.404) - 3535 - 3560 - 3650 (nella quota di L. 295.105.400) - 3670 - 3715 - 3765 - 3840 - 4240 - 4250 - 4260 - 4270 - 4545 - 5001 - 5010 - 5025 - 5165 - 5175 - 5200 - 5285 - 5300 - 5305 - 5420 - 5640 - 5650 - 5663 - 5680 - 5700 - 5750 - 5760 - 5820 - 5925 - 6005 - 6010 (nella quota di L. 2.911.260.786) - 6015 - 6020 (nella quota di L. 1.516.359.857) - 6025 - 7110 - 7140 - 7250 - 7260 (nella quota di L. 5.954.178.620) - 7590 - 7611 - 7730 - 7760 - 7770 - 7780 - 7800 - 8350 - 8370 - 8450 - 8510 - 8530 - 8540 - 8600 - 8610 - 8620 - 8900 - 8960 - 8970 - 8995 - 9100 - 9110 - 9130 - 9180 - 9300 - 10110 - 11400 - 11500 - 11505 - 11690 - 11695 - 11765 - 11785 - 12600 - 12760.

Art. 13.

Organizzazione e partecipazione a convegni

La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera *a*), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 490 milioni, ed è iscritta al cap. 520.

La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera *b*), e 3 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 150 milioni, ed è iscritta al cap. 760.

La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera *c*), e 4 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 100 milioni, ed è iscritta al cap. 780.

Art. 14.

Contributo all'Istituto di ricerche economico-sociali del Piemonte

La spesa per la concessione all'Istituto di ricerche economico-sociali (I.R.E.S.) del contributo di cui all'art. 12, lettera *b*), della legge regionale 2 settembre 1974, n. 29, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 1.250 milioni, ed è iscritta al cap. 1300.

Art. 15.

Contributo al consorzio per il trattamento automatico dell'informazione

La spesa per la concessione al consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all'art. 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 600 milioni, ed è iscritta al capitolo 1400. E' altresì autorizzata, per lo stesso anno finanziario, la spesa di 350 milioni per la concessione, al consorzio medesimo, di un contributo per le spese di sorveglianza, ed è iscritta al cap. 1405.

Art. 16.

Contributi alle comunità montane per le attività divulgative di cultura e informazione televisiva

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge 10 dicembre 1979, n. 72, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 500 milioni, ed è iscritta al cap. 1790.

Art. 17.

Oneri generali per l'attuazione di iniziative a favore dei terremotati

Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali 10 dicembre 1980, n. 79 e 22 dicembre 1980, n. 87, è autorizzata per l'anno finanziario 1981, per gli oneri di carattere generale, la spesa di 130 milioni, ed è iscritta al cap. 2290.

Art. 18.

Provvedimenti a favore del movimento cooperativo

La spesa per la concessione dei contributi alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 250 milioni, ed è iscritta al cap. 2320.

Art. 19.

Promozione e diffusione del verde ambientale

La spesa per gli interventi, di cui alla legge regionale 16 maggio 1979, n. 24, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 70 milioni, ed è iscritta al cap. 2340.

Art. 20.

Interventi in materia di agricoltura e foreste

Ai fini dell'attuazione della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1981, le seguenti spese:

700 milioni, iscritti al cap. 2630, per gli oneri di carattere generale;

400 milioni, iscritti al cap. 2680, per i contributi in conto interessi di cui all'art. 14;

400 milioni, iscritti al cap. 2690, per i contributi in capitale di cui all'art. 14;

250 milioni, iscritti al cap. 2720, per i contributi in conto interessi di cui agli articoli 14 e 39 lettera *a*);

3.000 milioni, iscritti al cap. 2815, per i contributi, sussidi, premi ed indennizzi di cui all'art. 17;

50 milioni, iscritti al cap. 3020, per i contributi negli interessi di cui all'art. 18;

500 milioni, iscritti al cap. 3085, per i contributi negli interessi attualizzati di cui all'art. 20;

200 milioni, iscritti al cap. n. 3140, per i contributi negli interessi di cui all'art. 39, lettere *b*) e *c*);

3.000 milioni, iscritti al cap. 3170, per i contributi in capitale di cui agli articoli 39, lettere *b*) e *c*) e 45;

50 milioni, iscritti al cap. 3260, per i contributi negli interessi di cui all'art. 24, lettera *b*);

50 milioni iscritti al cap. 3285, per i contributi negli interessi di cui all'art. 23;

400 milioni, iscritti al cap. 3400, per i contributi di cui all'art. 28;

50 milioni, iscritti al cap. 3450, per i contributi negli interessi di cui all'art. 30;

100 milioni, iscritti al cap. 3460, per i contributi in capitale di cui all'art. 30;

600 milioni, iscritti al cap. 3480, per i contributi in capitale di cui all'art. 31;

100 milioni, iscritti al cap. 3586, per i contributi negli interessi di cui all'art. 35;

150 milioni, iscritti al cap. 3630, per i contributi negli interessi di cui all'art. 36;

800 milioni, iscritti al cap. 3650, per i contributi in capitale di cui agli articoli 31 e 36;

100 milioni, iscritti al cap. 3670, per i contributi di cui all'art. 37;

1.945 milioni, iscritti al cap. 3750, per i contributi di cui all'art. 41;

1.500 milioni, iscritti al cap. 3765, per i contributi negli interessi attualizzati di cui all'art. 42;

L. 262.500.000, iscritti al cap. 3783, per le sovvenzioni di cui all'art. 46, primo comma, punto 1);

62 milioni, iscritti al cap. 3785, per le sovvenzioni di cui all'art. 46, primo comma, punto 2);

2.000 milioni, iscritti al cap. 3790, per le spese di cui agli articoli 47 e 48;

500 milioni, iscritti al cap. 3840, per i contributi di cui agli articoli 53, 56 e 57;

50 milioni, iscritti al cap. 3645, per i contributi negli interessi di cui all'art. 31.

Art. 21.

Elaborazione di piani agricoli zonali

La spesa per l'attuazione della legge regionale 27 aprile 1978, n. 20, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 1.000 milioni, ed è iscritta al cap. 3825.

Art. 22.

Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali

Ai fini dell'attuazione della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate per l'anno finanziario 1981, le seguenti spese:

lire 600 milioni, per gli oneri correnti di cui agli articoli 2, ultimo comma, 4, 6, lettere *f*), *h*), *i*), ed *l*), iscritte al cap. 3310;

lire 1.200 milioni, per le spese di cui agli articoli 3 e 6, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) ed *l*), iscritte al cap. 3320;

lire 5 milioni, per contributi di cui all'art. 8, iscritte al cap. 3350.

Art. 23.

Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 12 maggio 1980, n. 37, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 350 milioni, ed è iscritta al cap. 3755.

Art. 24.

Repressione delle frodi in materia di prodotti vinicoli

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 350 milioni, ed è iscritta al cap. 3780.

Art. 25.

Trasferimento al 1981 di somme già impegnate in precedenti esercizi

In relazione alla mancata accensione di mutui autorizzati negli esercizi precedenti, sono trasferite alla competenza del bilancio per l'anno finanziario 1981, nei capitoli a fianco di ciascuna indicati, le seguenti somme già impegnate nei precedenti esercizi, la cui copertura finanziaria era assicurata dai mutui medesimi:

L. 1.553.265.600 al cap. 2690;
L. 1.901.647.000 al cap. 2775;
L. 600.000.000 al cap. 2880;
L. 218.758.200 al cap. 3410;
L. 1.480.624.200 al cap. 3460;
L. 764.544.404 al cap. 3480;
L. 1.465.072.300 al cap. 3560;
L. 264.105.400 al cap. 3650;
L. 671.300.907 al cap. 4240;
L. 1.199.146.400 al cap. 4250;
L. 1.993.847.458 al cap. 4260;
L. 2.746.944.050 al cap. 4270.

Art. 26.

Infrastruttura di trasporto del metano nel comprensorio di Mondovì per l'area industriale attrezzata

La spesa per gli interventi di cui alla legge regionale 24 aprile 1979, n. 20, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 500 milioni, ed è iscritta al cap. 5001.

Art. 27.

Interventi a favore dei comuni e dei consorzi di enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate

La spesa per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 9 aprile 1975, n. 21, integrata dalla legge regionale 11 agosto 1978, n. 50, è determinata per l'anno finanziario 1981, in L. 2.818.579.500, ed è iscritta al cap. 5010.

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 4.000 milioni, ed è iscritta al cap. 5025.

Art. 28.

Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 31, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 350 milioni, ed è iscritta al cap. 5070.

Art. 29.

Interventi regionali in materia di migrazioni

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 42, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 200 milioni, ed è iscritta al cap. 5080.

Art. 30.

Interventi per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato

Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 28 luglio 1978, n. 47, sono autorizzate per l'anno finanziario 1981, le seguenti spese:

400 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 13 (iscritti al cap. 5100);

500 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 (iscritti al cap. 5150);

10 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 11 (iscritti al cap. 5165);

30 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 12 (iscritti al cap. 5170);

50 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 17 (iscritti al cap. 5175);

200 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 (iscritti al cap. 5193);

800 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 9, primo comma (iscritti al cap. 5200);

L. 713.000.300 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9, secondo comma (iscritti al cap. 5205).

Art. 31.

Costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigiani

La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 14 novembre 1979, n. 64, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 2.000 milioni, ed è iscritta al cap. 5285.

La spesa per le ricerche di cui all'art. 2 della legge regionale 14 novembre 1979, n. 64, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 50 milioni, ed è iscritta al cap. 5290.

Art. 32.

Revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane

Le spese per la revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane, di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 14, sono stabilite per l'anno finanziario 1981, in 200 milioni, ed iscritte al cap. 5295.

Art. 33.

Interventi per lo sviluppo della rete distributiva

Le spese per la concessione dei contributi di cui all'art. 6, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47, sono determinate per l'anno finanziario 1981, rispettivamente in 10 milioni, 120 milioni e 5 milioni, e sono iscritte ai capitoli 5325, 5386, 5420.

La spesa per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, lettera *b*), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 300 milioni, ed è iscritta al cap. 5430.

Art. 34.

Funzioni subdelegate in materia di distribuzione automatica di carburanti ad uso di autotrazione

La spesa per l'esercizio delle funzioni subdelegate, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1979, n. 69, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 50 milioni, ed è iscritta al cap. 5535.

Art. 35.

Predisposizione del piano di settore dei mercati all'ingrosso

La spesa per l'attuazione della normativa dei mercati all'ingrosso e l'applicazione del relativo piano di settore, di cui alla legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 130 milioni, ed è iscritta al cap. 5538.

Art. 36.

Contributi per l'acquisto di scuolabus

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 40, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 800 milioni, ed è iscritta al cap. 5640.

Art. 37.

Intervento nel settore del trasporto pubblico di persone

La spesa per la concessione dei contributi in capitale, per il rinnovo e potenziamento del materiale rotabile, di cui alla legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 1.500 milioni, ed è iscritta al cap. 5650.

La spesa per la concessione dei contributi negli oneri di esercizio di autoservizi di linea, di cui alla legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1, è determinata per l'anno finanziario 1981, in L. 37.140.261.590, ed è iscritta al cap. 5855.

La spesa per la concessione dei contributi di cui al titolo VI della legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 700 milioni, ed è iscritta al cap. 5920.

Art. 38.

Interventi per la realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio fra sistemi di trasporto.

Per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 11, per l'anno finanziario 1981, è stabilita la spesa di 2.000 milioni, ed è iscritta al cap. 5680.

Art. 39.

Formazione dei piani comprensoriali di trasporto e per la redazione dei programmi d'esercizio

Le spese di cui agli articoli 14 e 20 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, sono determinate per l'anno finanziario 1981, in L. 886.400.000, 40 milioni, 60 milioni e 1.000 milioni, e sono rispettivamente iscritte ai capitoli 5810, 5820, 5830 e 5875.

Art. 40.

Albi provinciali degli autotrasportatori di merci

Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 5 giugno 1978, n. 30, sono stabiliti per l'anno finanziario 1981, in 150 milioni, e sono iscritti al cap. 5935.

Art. 41.

Museo ferroviario piemontese

Il contributo per il funzionamento del Museo ferroviario piemontese, istituito ai sensi della legge regionale 26 luglio 1978, n. 45, è determinato per l'anno finanziario 1981, in 25 milioni, ed è iscritto al cap. 5940.

Art. 42.

Contributi per lo sgombero della neve

La spesa per la concessione dei contributi di cui all'art. 6, lettera *b*), della legge regionale 4 settembre 1979, n. 59, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 100 milioni, ed è iscritta al cap. 5840.

Art. 43.

Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28

Le spese per la concessione alle province dei contributi di cui all'art. 2 (manutenzione ordinaria strade), è determinata per l'anno finanziario 1981, in 1.000 milioni, ed è iscritta al cap. 6000.

Le spese per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, n. 3 e n. 4 (costruzione e sistemazione strade), sono determinate per l'anno finanziario 1981, in 800 milioni, 800 milioni, 1.300 milioni e 650 milioni, e sono iscritte ai capitoli 6010, 6015, 6020 e 6025.

La spesa per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 3, lettera *a*), (costruzione e sistemazione strade), è determinata per l'anno finanziario 1981, in 200 milioni, ed è iscritta al cap. 6075.

La spesa per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 3, lettera *g*) (costruzione, completamento e adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica), è determinata per l'anno finanziario 1981, in 50 milioni, ed è iscritta al cap. 6240.

La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, numeri 1 e 2 (costruzione, ricostruzione, ampliamento e potenziamento acquedotti e fognature), è determinata per l'anno finanziario 1981, in 8.000 milioni, ed è iscritta al cap. 7260.

La spesa per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 3, primo comma, lettera *c*) (costruzione, sistemazione o ampliamento di cimiteri, mattatoi, ambulatori ed altri presidi sanitari), è determinata per l'anno finanziario 1981, in 150 milioni, ed è iscritta al cap. 11138.

La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'art. 3, quinto comma (costruzione, completamento, ampliamento e ristrutturazione di opere sanitarie ospedaliere), è determinata per l'anno finanziario 1981, in 500 milioni, ed è iscritta al cap. 11160.

Art. 44.

Trasferimento al 1981 di somme già impegnate in precedenti esercizi

In relazione alla mancata accensione di mutui autorizzati negli esercizi precedenti sono trasferite alla competenza del bilancio per l'anno finanziario 1981, nei capitoli a fianco di ciascuna indicati, le seguenti somme già impegnate nei precedenti esercizi, la cui copertura finanziaria era assicurata dai mutui medesimi:

L. 2.121.483.930 al cap. 5300;
L. 2.164.340.916 al cap. 5305;
L. 572.597.000 al cap. 5925;
L. 2.611.260.786 al cap. 6010;
L. 1.516.359.857 al cap. 6020;
L. 784.248.269 al cap. 6025.

Art. 45.

Piani di coordinamento territoriale

La spesa per la predisposizione dei piani di coordinamento territoriale di cui all'art. 80 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 480 milioni, ed è iscritta al cap. 7050.

Art. 46.

Contributi per la formazione di strumenti urbanistici

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, modificata dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 31, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 1.000 milioni, ed è iscritta al cap. 7140.

Art. 47.

Funzionamento del comitato urbanistico regionale

La spesa di cui alla legge regionale 19 dicembre 1978, n. 77, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 100 milioni, ed è iscritta al cap. 7160.

Art. 48

Interventi per l'edilizia residenziale agevolata

Per l'attuazione della legge regionale 14 aprile 1980, n. 21, è autorizzata per l'anno finanziario 1981, la spesa complessiva di 3.046 milioni, iscritta per 340 milioni al cap. 7710 per 1.500 milioni al cap. 7720, per 200 milioni al cap. 7730, per 906 milioni al cap. 7735 e per 100 milioni al cap. 7740.

Art. 49.

Interventi per l'edilizia scolastica minore

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 31, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 3.200 milioni, ed è iscritta al cap. 7800.

Art. 50.

Contributo all'azienda regionale per la gestione della tenuta « La Mandria »

La spesa per la concessione del contributo di cui all'art. 12 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 600 milioni, ed è iscritta al cap. 7920.

Art. 51.

Interventi per i parchi e le riserve naturali

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 42, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 500 milioni, ed è iscritta al cap. 7930.

La spesa per l'attuazione della legge regionale 20 marzo 1978, n. 14 (istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia), è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 150 milioni, ed è iscritta al cap. 7940.

La spesa per la gestione della riserva naturale speciale del bosco del Vaj, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 30 milioni, ed è iscritta al cap. 7950.

La spesa per la gestione del parco naturale della Valle del Ticino, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 300 milioni, ed è iscritta al cap. 7960.

La spesa per la gestione del parco regionale « La Mandria », è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 300 milioni, ed è iscritta al cap. 7970.

La spesa per la gestione del parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 80 milioni, ed è iscritta al cap. 7980.

La spesa per la gestione del parco naturale dell'Alta Valle Pesio, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 150 milioni, ed è iscritta al cap. 7990.

La spesa per la gestione del parco naturale Alta Val Sesia, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 100 milioni, ed è iscritta al cap. 8010.

La spesa per la gestione del parco naturale della Garzaia di Valenza, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 70 milioni, ed è iscritta al cap. 8020.

La spesa per la gestione del parco naturale di Rocchetta Tanaro, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 25 milioni, ed è iscritta al cap. 8025.

La spesa per la gestione del parco naturale dell'Argentara, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 220 milioni, ed è iscritta al cap. 8050.

La spesa per la gestione della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 30 milioni, ed è iscritta al cap. 8085.

La spesa per la gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 50 milioni, ed è iscritta al cap. 8120.

La spesa per la gestione del parco naturale della Rocca di Cavour, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 30 milioni ed è iscritta al cap. 8148.

La spesa per la gestione del parco naturale del Sacro Monte di Crea, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 30 milioni, ed è iscritta al cap. 8180.

La spesa per la gestione del parco naturale della Val Troncea, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 20 milioni, ed è iscritta al cap. 8185.

La spesa per la gestione della riserva natuarle speciale del Parco Burcina, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 100 milioni, ed è iscritta al cap. 8190.

La spesa per la gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 50 milioni, ed è iscritta al cap. 8195.

Art. 52.

Interventi per la promozione della domanda turistica

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 26 giugno 1979, n. 35, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 1.500 milioni, ed è iscritta al cap. 8230.

Art. 53.

Contributi per l'incentivazione turistico-ricettiva

Le spese per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, lettera *c*), lettera *d*), lettera *e*), lettera *a*), lettera *b*), della legge regionale 31 agosto 1979, n. 56, sono determinate per l'anno finanziario 1981, in 1.500 milioni, 900 milioni, 40 milioni, 300 milioni, 30 milioni, e sono rispettivamente iscritte ai capitoli 8370, 8380, 8400, 8435 e 8450.

Art. 54.

Interventi per il turismo alpino e speleologico

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 67, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in L. 467.500.000, ed è iscritta ai capitoli 8510, 8520, 8530 e 8540, nella rispettiva misura di 100 milioni, 177.500.000, 250 milioni e 40 milioni.

Art. 55.

Contributi per il completamento e il recupero di impianti sportivi

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° marzo 1979, n. 10, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 1.000 milioni, ed è iscritta al cap. 8610.

Art. 56.

Contributi per l'allestimento di aree per il tempo libero

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 56, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 500 milioni, ed è iscritta al cap. 8620.

Art. 57.

Contributi per l'incentivazione dell'attività degli enti di promozione sportiva

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° marzo 1979, n. 9, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 300 milioni, ed è iscritta al cap. 8680.

Art. 58.

Contributi per la programmazione sportiva

La spesa per la concessione dei contributi di cui al titolo II della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10, per l'anno finanziario 1981, è determinata in 500 milioni, ed è iscritta al cap. 8690.

Art. 59.

Interventi per la sistemazione di bacini montani e opere idraulico-forestali

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 19 novembre 1975, n. 54, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 14.000 milioni, ed è iscritta al cap. 8900.

Art. 60.

Disciplina degli scarichi delle attività produttive

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 550 milioni, ed è iscritta al cap. 8950.

Art. 61.

Provvidenze speciali per il risanamento delle acque

La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23, modificata con la legge regionale 10 marzo 1979, n. 22, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 2.500 milioni, ed è iscritta al cap. 8960.

Art. 62.

Interventi per lo smaltimento dei rifiuti solidi

La spesa per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 3, secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 600 milioni, ed è iscritta al cap. 9100.

La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 5 giugno 1979, n. 28, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 300 milioni, ed è iscritta al cap. 9130.

La spesa relativa alla concessione dei contributi per l'integrazione dei costi annui di gestione, di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge regionale 5 giugno 1979, n. 28, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 150 milioni, ed è iscritta al cap. 9140.

Art. 63.

Prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico e acustico

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 52, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 350 milioni, ed è iscritta al cap. 9150.

Art. 64.

Conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 6 novembre 1978, n. 68, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 440 milioni, ed è iscritta per 300 milioni al cap. 9170 e per 140 milioni al cap. 9180.

Art. 65.

Interventi per la tutela del patrimonio speleologico

La spesa per gli interventi di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 69, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 30 milioni, ed è iscritta al cap. 9290.

Art. 66.

Pronto intervento

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lettere *a*), *b*) e *d*), della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 6.000 milioni, ed è iscritta al cap. 9300.

La spesa per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera *c*), della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 450 milioni, ed è iscritta al cap. 9600.

Art. 67.

Trasferimento al 1981 di somme già impegnate in precedenti esercizi

In relazione alla mancata accensione di mutui autorizzati negli esercizi precedenti, sono trasferite alla competenza del bilancio per l'anno finanziario 1981, nei capitoli a fianco di ciascuna indicati, le seguenti somme già impegnate nei precedenti esercizi, la cui copertura finanziaria era assicurata dai mutui medesimi:

L. 1.839.241.832 al cap. 7110;
L. 1.954.178.620 al cap. 7260;
L. 628.653.074 al cap. 7590;
L. 1.915.643.000 al cap. 7800;
L. 694.756.854 al cap. 8350;
L. 1.133.942.450 al cap. 8370;
L. 1.076.418.082 al cap. 8600;
L. 1.834.148.501 al cap. 8610;
L. 775.688.227 al cap. 8900;
L. 6.699.755.377 al cap. 8960;
L. 7.289.881.453 al cap. 8970;
L. 1.776.316.424 al cap. 9100;
L. 1.236.611.000 al cap. 9110.

Art. 68.

Riorganizzazione e gestione dei servizi socio-sanitari

Le spese per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1977, n. 39, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 4.000 milioni, ed è iscritta ai capitoli 10180 e 10405, nella rispettiva misura di 1.000 milioni e di 3.000 milioni.

Art. 69.

Interventi per la promozione dell'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, nonché per il funzionamento di centri d'incontro.

Le spese per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 4 maggio 1976, n. 19, sono determinate per l'anno finanziario 1981, in 2.250 milioni, e sono iscritte ai capitoli 10140 e 10150, nella rispettiva misura di 2.000 milioni e 250 milioni.

Art. 70.

Fondo di solidarietà Roberto Crescenzio Emanuele Jurilli e Carmine Civitate

La spesa per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1979, n. 46, è stabilita per l'anno finanziario 1981, in 10 milioni, ed è iscritta al cap. 10836.

Art. 71.

Trasferimento al 1981 di somme già impegnate in precedenti esercizi

In relazione alla mancata accensione di mutui autorizzati negli esercizi precedenti, è trasferita alla competenza del bilancio per l'anno finanziario 1981, nel cap. 10110, la somma di lire 6.245.839.467, già impegnata nei precedenti esercizi, la cui copertura finanziaria era assicurata dai mutui medesimi.

Art. 72.

Interventi per la formazione, sperimentazione e ricerca fra i settori tessili e meccanotessili

Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 33, è autorizzata per l'anno finanziario 1981, l'ulteriore spesa di 330 milioni, che è iscritta al cap. 11400.

Art. 73.

Attività ed interventi di formazione professionale

Le spese per l'attuazione delle attività e degli interventi di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, sono stabilite per l'anno finanziario 1981, in 13.900 milioni, e somme iscritte ai capitoli 11500, 11505, 11510, 11520, 11550, 11590, 11615 e 11630, nella rispettiva misura di 1.200 milioni, 1.500 milioni, 400 milioni, 600 milioni, 7.450 milioni, 2.300 milioni, 400 milioni, 50 milioni.

Art. 74.

Formazione professionale degli operatori degli asili-nido

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 100 milioni, ed è iscritta al cap. 11600.

Art. 75.

Insegnamento dello sci in Piemonte

La spesa per gli interventi di cui all'art. 15 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 41, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 150 milioni, ed è iscritta al cap. 11620.

Art. 76.

Museo regionale di scienze naturali

Le spese per l'attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, sono determinate per l'anno finanziario 1981, in 3.050 milioni, e sono iscritte ai capitoli 11665, 11690 e 11695, nella rispettiva misura di 300 milioni, 2.250 milioni, 500 milioni.

Art. 77.

Promozione delle attività del teatro di prosa

Le spese per l'attuazione della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68, sono determinate per l'anno finanziario 1981, in 2.500 milioni, e sono iscritte ai capitoli 11710, 11715 e 11720, nella rispettiva misura di 500 milioni, 700 milioni e 1.300 milioni.

Art. 78.

Interventi per la realizzazione del servizio di lettura

La spesa per l'attuazione della legge regionale 1° aprile 1980, n. 19, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 800 milioni, ed è iscritta al cap. 11740.

Art. 79.

Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali

Le spese per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali 28 agosto 1978, n. 58 e 19 dicembre 1978, n. 78, sono determinate per l'anno finanziario 1981, in 7.400 milioni, e sono iscritte ai capitoli 11755, 11765, 11785 e 11795 nella rispettiva misura di 2.500 milioni, di 750 milioni, di 1.150 milioni e di 3.000 milioni.

Art. 80.

Contributo all'Ente autonomo Teatro Regio di Torino

Le spese per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 10, sono determinate per l'anno finanziario 1981, in 1.400 milioni, e sono iscritte ai capitoli 11845, 11850 e 11855, nella rispettiva misura di 1.000 milioni, di 350 milioni e di 50 milioni.

Art. 81.

Contributi agli Istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino.

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28, è determinata per l'anno finanziario 1981, in 210 milioni, ed è iscritta al cap. 11860.

Art. 82.

Contributo alla fondazione Architetto Enrico Monti

Il contributo di cui alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 43, è determinato per l'anno finanziario 1981, in 20 milioni, ed è iscritto al cap. 11895.

Art. 83.

Contributi al Museo di arti e culture extraeuropee di Biella

I contributi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 57, sono determinati per l'anno finanziario 1981, in 10 milioni, e sono iscritti al cap. 11897.

Art. 84.

Limiti d'impegno autorizzati ai sensi di precedenti leggi regionali la cui decorrenza è trasferita all'esercizio finanziario 1981

Al fine di consentire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 24, primo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, la decorrenza di limiti d'impegno autorizzati ai sensi di precedenti leggi regionali è trasferita all'esercizio finanziario 1981, nell'ammontare iscritto ai seguenti capitoli: 2890 - 2896 - 2907 - 2965 - 4295 - 4345 - 4355 - 4422 - 4458 - 4518 - 4343 - 5260 - 5660 - 5845 - 6040 - 6065 - 6070 - 6080 - 6150 - 6180 - 6220 - 6230 - 7320 - 7360 - 7405 - 7440 - 7450 - 7490 - 7530 - 7540 - 7550 - 7650 - 8295 - 8963 - 9010 - 9035 - 9240 - 9310 - 9320 - 9385 - 9400 - 10200 - 10240 - 10260 - 11010 - 11030 - 11070 - 11090 - 11103 - 11120 - 11135 - 11940 - 10220.

Art. 85.

Annualità pregresse

Al fine di consentire il pagamento di rate di ammortamento riferite ai limiti d'impegno trasferiti ai sensi del precedente articolo, nel bilancio per l'anno finanziario 981, sono iscritti i seguenti capitoli: 5180 - 6031 - 6060 - 6069 - 6145 - 6175 - 6215 - 7315 - 7355 - 7391 - 7435 - 7485 - 7525 - 7537 - 9317 - 9380 - 9395 - 10205 - 10245 - 11015 - 11040 - 11075 - 11100 - 11125 - 11935 - 10230.

Art. 86.

Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1980

L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1980 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1981, nell'ammontare di L. 157.880.498.739, è utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai seguenti capitoli: 590 (per la quota di L. 3.841.537.544) - 2525 - 2530 - 2550 - 2565 - 2575 - 2584 - 2589 - 2594 - 2599 - 2610 - 2651 - 2652 - 2690 (per la quota di 400 milioni) - 2753 - 2780 - 2799 - 2829 - 2840 - 2855 - 2860 - 2976 - 3150 - 3155 - 3214 - 3255 - 3330 - 3340 - 3345 - 3365 - 3370 - 3423 - 3469 - 3480 (per la quota di 600 milioni) - 3509 - 3540 - 3650 (per la quota di 769 milioni) - 3655 - 3685 - 3695 - 3710 - 3759 - 3770 - 3793 - 3798 - 3835 - 3860 - 3880 - 3910 - 3920 - 3930 - 3950 - 3975 - 3981 - 4013 - 4015 - 4050 - 4075 - 4080 - 4090 - 4115 - 4123 - 4126 - 4135 - 4138 - 4155 - 4195 - 4207 - 4209 - 4225 - 5053 - 5559 - 5849 - 5930 - 5932 - 6010 (per la quota di 500 milioni) - 6020 (per la quota di 1.300 milioni) - 7260 (per la quota di 4.000 milioni) - 7620 - 7680 - 7700 - 7745 - 7755 - 9255 - 9425 - 9445 - 9455 - 9530 - 10045 - 10065 - 10100 - 10105 - 10445 - 10460 - 10480 - 10495 - 10525 - 10540 - 10580 - 10730 - 10740 - 10770 - 10980 - 11153 - 11566 - 11611 - 11641 - 11642 - 12500 (per la quota di 5.000 milioni).

Art. 87.

Bilancio degli enti dipendenti

Sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1981, allegati alla presente legge dell'Azienda regionale per la tenuta «La Mandria» e dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 aprile 1981

ENRIETTI

(*Omissis*).

(4334)

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1981, n. 14.

Integrazioni all'art. 39 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4: «Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 6 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 39 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, è sostituito dal seguente:

«In caso di indizione nel corso dell'anno di *referendum* nazionali il presidente della giunta regionale può disporre con proprio decreto che le consultazioni sui *referendum* di cui al titolo II e III della presente legge siano effettuate contestualmente a quelle relative ai *referendum* concernenti le leggi nazionali, fissando la data, o modificando quella eventualmente già fissata; in tal caso restano valide le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento del *referendum*.

La facoltà di cui sopra è esercitata dal presidente della giunta regionale previa intesa con il Ministro dell'interno.

Nel caso previsto dal comma precedente, per quanto attiene le operazioni preelettorali, quelle inerenti la votazione, la durata della stessa e lo scrutinio, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; lo scrutinio segue quelli relativi ai *referendum* nazionali.

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli articoli 51 e 52 della legge statale 25 maggio 1970, n. 352 (5), contenente norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 aprile 1981

ENRIETTI

(4335)

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1981, n. 15.

Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per gli esercizi 1982 e 1983, nonché modifiche alla normativa contabile di leggi di settore e devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'area di intervento agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi in materia di agricoltura e foreste

Nel biennio 1982-83, per gli interventi di cui alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, sono autorizzate le seguenti spese:

a) Concessione di contributi negli interessi su mutui per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico (art. 14):

L. 1.600.000.000 per l'anno 1982;
L. 2.700.000.000 per l'anno 1983;

(cap. 2680).

b) Concessione di contributi negli interessi su mutui per strutture collettive di allevamento, ecc. (articoli 14 e 39, lettera *a*):

L. 500.000.000 per l'anno 1982;
L. 500.000.000 per l'anno 1983;

(cap. 2720).

c) Contributi negli interessi su mutui per la sostituzione di colture frutticole, il reimpianto di vigneti, l'acquisto e l'impianto di strutture e attrezzature stabili per le colture floricole poliennali (art. 18):

L. 200.000.000 per l'anno 1982;
L. 300.000.000 per l'anno 1983;

(cap. 3020).

d) Contributi negli interessi su mutui, per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti vegetali (art. 39, lettere *b*) e *c*):

L. 400.000.000 per l'anno 1982;
L. 450.000.000 per l'anno 1983;

(cap 3140).

e) Contributi negli interessi su mutui, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione di acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature e per la realizzazione o la sistemazione di laghetti artificiali e per la sistemazione idraulico-agraria del suolo (art. 30):

L. 200.000.000 per l'anno 1982;
L. 300.000.000 per l'anno 1983;

(cap. 3450).

f) Contributi negli interessi su mutui, per la formazione, l'ampliamento e l'arrotondamento delle aziende diretto-coltivatrici nelle zone collinari e montane (art. 33):

L. 280.000.000 con decorrenza dal 1982 (cap. 3555);
L. 380.000.000 con decorrenza dal 1983 (capitolo di nuova istituzione n. 3556).

g) Contributi negli interessi su mutui, per il recupero, la ristrutturazione, il risanamento di fabbricati ad uso di abitazioni, nonchè per la costruzione di nuovi fabbricati ad uso di abitazione, ecc.:

L. 250.000.000 per l'anno 1982;
L. 500.000.000 per l'anno 1983;

(cap. 3586).

h) Contributi negli interessi su mutui, per la realizzazione e la sistemazione di strade interpoderali e vicinali, di acquedotti e di elettrodotti rurali (art. 36):

L. 400.000.000 per l'anno 1982;
L. 500.000.000 per l'anno 1983;

(cap. 3630).

Art. 2.

Interventi in materia di artigianato

Per l'anno 1982 ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 21 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 47, è autorizzata la spesa di 400 milioni, relativa alla concessione di contributi in conto interessi per finanziamenti decennali o quinquennali relativi all'ammodernamento e al miglioramento della produttività delle imprese artigiane (capitolo di nuova istituzione n. 5194).

Art. 3.

Interventi in materia di opere pubbliche

Con decorrenza dall'anno 1982 per gli interventi di cui alla legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, sono autorizzate le seguenti spese:

a) Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti, delle fognature, compresi gli impianti di depurazione (art. 2, n. 1 e n. 2):

L. 1.500.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 4758).

b) Contributi in interesse per la costruzione o l'ampliamento, il consolidamento, la ristrutturazione e la sistemazione di sedi municipali (art. 3, lettera *d*):

L. 300.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 7542).

c) Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di case albergo, ecc. (art. 3, terzo comma):

L. 1.750.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 10270).

d) Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, la manutenzione o l'ampliamento di cimiteri (esclusa la costruzione e la manutenzione di loculi), di materiali e di altre opere igieniche, di ambulatori e di altri presidi sanitari (art. 3, lettera *c*):

L. 250.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 11140).

e) Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di opere sanitarie ospedaliere (art. 3, quarto comma):

L. 500.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 11170).

f) Contributi costanti trentacinquennali a comuni, loro consorzi e comunità montane, nella spesa per la costruzione, il completamento e la sistemazione di strade comunali (art. 2, n. 3):

L. 1.000.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 6078).

Art. 4.

Interventi in materia di edilizia residenziale

Con decorrenza dell'anno 1982, per gli interventi di cui alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzate le seguenti spese:

a) Contributi in annualità per l'integrazione di finanziamenti già concessi per la realizzazione di programmi di edilizia abitativa: L. 1.040.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 7722);

b) Contributi quinquennali oltre il periodo di preammortamento per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa: L. 2.000.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 7736);

c) Contributi ventennali per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa: L. 100.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 7742).

Art. 5.

Interventi per lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera

Con decorrenza dal 1982, per gli interventi di cui alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 56, sono autorizzate le seguenti spese:

a) Contributi costanti di durata non superiore a 15 anni in relazione a mutui per la realizzazione ed il miglioramento di strutture ricettive e di impianti complementari all'attività turistica (art. 3, lettera *a*): L. 900.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 8437);

b) Contributi costanti della durata massima di 10 anni nelle spese di ristrutturazione e adattamento di immobili rurali a scopo turistico-ricettivo (art. 3, lettera *b*): L. 10.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 8465).

Art. 6.

Interventi per le calamità naturali

Con decorrenza dal 1982, per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *c*) della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, è autorizzata la spesa di 3.000 milioni per la concessione di contributi in annualità per sopperire alle necessità derivanti da eventi alluvionali (*capitolo di nuova istituzione n. 9610*).

Art. 7.

Trasferimento al 1982 di quote di limiti d'impegno iscritti nel bilancio per l'anno finanziario 1980

E' autorizzato il trasferimento all'anno 1982 della decorrenza di quote di limiti d'impegno iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980, nell'ammontare ed ai capitoli di seguito indicati:

L. 100.000.000, al cap. 5525;
L. 1.000.000.000, al cap. 6065;
L. 100.000.000, al cap. 6235;
L. 4.300.000.000, al cap. 7455;
L. 1.400.000.000, al cap. 7555;
L. 600.000.000, al cap. 8433;
L. 3.286.311.000, al cap. 8964;
L. 1.100.000.000, al cap. 9313;
L. 1.500.000.000, al cap. 9325;
L. 200.000.000, al cap. 10243;
L. 100.000.000, al cap. 10265.

Art. 8.

Diritto allo studio nell'ambito universitario

Il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 84, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'anno finanziario 1981 negli stati di previsione della spesa del bilancio, saranno istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 11960: « Contributi agli enti delegati per l'esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio nell'ambito universitario ».

Cap. 11970: « Spese per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento, nonchè per l'arredamento di strutture idonee all'espletamento dei servizi per il diritto allo studio nell'ambito universitario ».

Cap. 11980: « Spese per l'organizzazione di seminari e convegni, per pubblicazioni e attività di carattere culturale, ricreative e turistiche di supporto all'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario anche in collaborazione con comuni ed enti ».

La somma complessiva di L. 9.183.776.000, iscritta al capitolo n. 197 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1981, è iscritta ai capitoli 11960, 11970 e 11980, dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, in termini di competenza e di cassa, nella rispettiva misura di L. 7.683.776.000, L. 1.000.000.000 e L. 500.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153

Le somme assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 30 e 41 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 rispettivamente al cap. 4207, nella misura di 315 milioni in termini di competenza e di 200 milioni in termini di cassa, ed al cap. 3710, nella misura di 5.213 milioni in termini di competenza e di 4.000 milioni in termini di cassa, non utilizzate per gli scopi precisati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, per carenza di domande, sono devolute come di seguito indicato:

1) per gli interventi di cui all'art. 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed iscritte al cap. 2520 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981, nella misura di 3.000 milioni in termini di competenza e di 1.700 milioni in termini di cassa;

2) per gli interventi di cui all'art. 54 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed iscritte al cap. 4206 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981, nella misura di 117 milioni in termini di competenza e di 89 milioni in termini di cassa;

3) per gli interventi di cui all'art. 15, lettera *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 352 ed iscritte al cap. 3700 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981, nella misura di 2.211 milioni in termini di competenza e di cassa;

4) per gli interventi di cui all'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352 ed iscritte al cap. 3690 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981, nella misura di 200 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Trasferimento dei limiti di impegno autorizzati ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 e della legge 10 maggio 1976, n. 352

La decorrenza dei limiti di impegno autorizzati ai sensi dell'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e dell'art. 10, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 352, è trasferita all'esercizio finanziario 1982.

Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1981 e per gli importi, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno indicati:

cap. 2550	L.	1.020.000.000	e L.	200.000.000
cap. 2565	»	1.235.000.000	»	150.000.000
cap. 2575	»	1.544.250.000	»	160.000.000
cap. 2584	»	3.088.000.000	»	450.000.000
cap. 2589	»	104.685.000	»	40.000.000
cap. 2594	»	198.903.000	»	90.000.000
cap. 2599	»	279.668.000	»	135.000.000
cap. 2610	»	172.164.000	»	20.000.000
Totale . . .	L.	7.642.670.000	e L.	1.245.000.000

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio per l'anno 1981.

Art. 11.

Utilizzo delle disponibilità derivanti dal trasferimento delle somme di cui al precedente articolo

Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo precedente vengono utilizzate quale incremento degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981, nell'ammontare in termini di competenza e di cassa, rispettivamente a fianco di ciascuno indicato:

cap. 2690	L.	1.000.000.000	e L.	300.000.000
cap. 2735	»	3.142.670.000	»	400.000.000
cap. 3030	»	500.000.000	»	145.000.000
cap. 3220	»	1.000.000.000	»	200.000.000
cap. 3480	»	1.000.000.000	»	100.000.000
cap. 3560	»	1.000.000.000	»	100.000.000
Totale . . .	L.	7.642.670.000	e L.	1.245.000.000

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Utilizzazione dell'assegnazione disposta per gli esercizi 1979 e 1980 quale reintegrazione delle spese già erogate alle associazioni provinciali allevatori.

In applicazione dell'art. 21, terzo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, la somma di L. 2.341.000.000, assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi alle associazioni provinciali degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame, relativa agli esercizi 1979 e 1980 ed iscritta in termini di competenza e di cassa al cap. n. 2800 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, è utilizzata ai fini dell'aumento degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione medesimo, nella misura a fianco di ciascuno indicata:

cap. 2735	L.	541.000.000
cap. 2775	»	500.000.000
cap. 3290	»	400.000.000
cap. 3460	»	400.000.000
cap. 3590	»	500.000.000
Totale .	L.	2.341.000.000

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Utilizzazione delle quote assegnate alla Regione ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153

Le somme assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 60 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 al capitolo n. 3835 nella misura di L. 918.068.000 in termini di competenza e di L. 500.000.000 in termini di cassa e non interamente utilizzate per gli scopi precisati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, per carenza di domande, sono devolute agli interventi previsti dall'art. 36 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, ed iscritte al cap. n. 3655 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 nella misura di L. 800.000.000 in termini di competenza e di L. 381.932.000 in termini di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Interventi in materia di protezione e risanamento delle acque

Con decorrenza dal 1982, per gli interventi di cui alla legge regionale 29 aprile 1975, n. 23, modificata con la legge regionale 10 maggio 1979, n. 22, è autorizzata la spesa di 3.500 milioni per la concessione di contributi in annualità a favore di consorzi e di altri enti locali, nelle spese per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue (capitolo 8965).

Art. 15.

Interventi per lo smaltimento dei rifiuti solidi

Con decorrenza dal 1982 per gli interventi di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, è autorizzata la spesa di 1.200 milioni per la concessione di contributi negli interessi a favore di consorzi fra enti locali nelle spese per la realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti solidi (cap. 9050).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 7 maggio 1981

ENRIETTI

(4336)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812280)